



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 39

IN DATA 12/06/2020

OGGETTO: Piano straordinario di profilassi, di risanamento e di controllo della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina. prosecuzione obbligatoria delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della regione per l'anno 2020

Il Responsabile dell'istruttoria

F.to Dott. Pasquale Pizzuto

Il Direttore del Servizio

F.to Dott. Michele Colitti

Il Direttore Generale per la Salute

F.to Dott.ssa Lolita Gallo

Il Sub Commissario Ad Acta

F.to Dott.ssa Ida Grossi



COMMISSARIO AD ACTA

per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario

Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 07.12.2018

DECRETO

N. 39

IN DATA 12/06/2020

OGGETTO: *Piano straordinario di profilassi, di risanamento e di controllo della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina. prosecuzione obbligatoria delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della regione per l'anno 2020*

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO che, con delibera adottata in data 7 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, ha nominato il Dott. Angelo Giustini quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del Servizio Sanitario Regionale Molisano, con l'incarico prioritario di attuare i Programmi Operativi 2015-2018 nonché tutti gli interventi tesi a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l'erogazione dei LEA in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai Tavoli tecnici di verifica, ivi compresa l'adozione e l'attuazione dei Programmi Operativi 2019-2021, laddove richiesti dai predetti Tavoli tecnici, nell'ambito della cornice normativa vigente, con particolare riferimento alle azioni ed interventi prioritari riportati nella delibera stessa;

DATO ATTO che con la suddetta delibera il Consiglio dei Ministri ha nominato la dott.ssa Ida Grossi quale Subcommissario *ad acta*, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del relativo mandato commissariale;

RICHIAMATO l'Accordo Stato - Regioni del 3 agosto 2016, recante: "Accordo concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del Servizio Sanitario della Regione Molise e per il riassetto della gestione del Servizio Sanitario Regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 604, della legge 23 dicembre 2014, n.190" (Repertorio Atti n. 155/CSR del 03/08/2016);

VISTO il decreto commissariale n. 52 del 12.09.2016: "Accordo sul Programma Operativo Straordinario 2015-2018 della Regione Molise. (Rep. Atti n. 155/CSR del 03/08/2016). Provvedimenti.";

VISTA la legge 21 giugno 2017 n. 96 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.” pubblicata sulla GU Serie Generale n.144 del 23-06-2017 - Suppl. Ordinario n. 31 - ed in particolare l'art. 34-bis, rubricato: “Programma Operativo Straordinario della Regione Molise”;

DATO ATTO che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018;

ATTESO che tanto rileva a titolo di istruttoria tecnica in fatto ed in diritto del responsabile del procedimento, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 23 Marzo 2010 e ss.mm.ii;

ATTESO che il contenuto del presente atto è pienamente coerente con gli obiettivi del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario e con il “Programma Operativo Straordinario 2015 – 2018”;

Vista la Legge 9.6.64, n. 615 concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla Tubercolosi e Brucellosi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.34, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il D.M. 2.7.92, n. 453 “Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti ovini e caprini” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 27.8.94, n. 651 recante “Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 15.12.95, n. 592 recante “Regolamento concernente il Piano nazionale per la eradicazione della Tubercolosi negli allevamenti bovini” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs 22.5.1999, n. 196 concernente l’attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

Considerato che la Commissione Europea approva e finanzia di anno in anno i piani di eradicazione presentati dall'Italia relativi alle seguenti materie: Tubercolosi bovina, Leucosi bovina, Brucellosi bovina e Brucellosi ovi-caprina;

Vista la Legge 23.12.1978, n. 833;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 502;

Visto il D.P.R. del 30.04.1996, n. 317;

Visto il Regolamento CE n. 21/2004 del 17 dicembre 2004;

Visto il D. Lgs. n. 193 del 19.08.2005 relativo al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini;

Vista la L.R. 1.4.2005, n. 9 di riordino del S.S.R. e ss.mm.ii.;

Visto l'accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e Finanze e il Presidente della Regione Molise, sottoscritto in data 27.3.2007 e approvato con delibera di G.R. n. 62 del 30.3.2007, relativo al Piano di rientro e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art. 1 comma 180, della Legge 30.12.2005, n. 311 e relativi atti conseguenti;

Vista la Decisione della Commissione 2014/91/UE che modifica la Decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi (*B. melitensis*) e brucellosi bovina, e la Decisione 2016/168/UE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da tubercolosi bovina;

Vista l'O.M. 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 7 dicembre 2017 "Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale.";

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 della Commissione del 26 Ottobre 2018 che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di determinate regioni italiane come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini;

Visto il Regolamento (UE) n. 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Vista la Determinazione del Direttore Generale per la Salute n. 271 del 28-12-2018 "Piano Regionale Pluriennale Integrato Dei Controlli 2015-2019. Aggiornamento";

Visto il proprio precedente decreto n. 30 del 25 febbraio 2018;

Considerato che la diffusione della brucellosi bovina ed ovi-caprina sta assumendo, in alcune aree ben definite della Regione Molise, caratteristiche di vera e propria emergenza sanitaria, tale da richiedere l'adozione di misure mirate d'intervento;

Riconosciuta la necessità di attuare per l'anno 2020 un Piano straordinario di azione di profilassi, risanamento e controllo degli allevamenti bovini e bufalini brucellosi e del controllo degli allevamenti ovi-caprini dalla brucellosi;

in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione del Consiglio dei Ministri, di cui in premessa,

DECRETA

per le motivazioni in premessa riportate,

- di approvare l'Allegato A "Piano Straordinario di profilassi, di risanamento e di controllo della brucellosi bovina, bufalina ed ovicaprina. prosecuzione obbligatoria delle operazioni di risanamento degli allevamenti in tutto il territorio della regione per l'anno 2020", parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'attuazione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi in capo al Servizio Sanitario Regionale;
- di dare mandato alla Direzione Generale per la Salute per gli adempimenti conseguenziali;
- di prendere atto che il presente Decreto è conforme a quanto previsto nella citata delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018.

Il presente decreto, composto da n. 4 pagine e n. 1 allegati, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise, sul sito istituzionale e notificato ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA

F.to Dott. Angelo Giustini



REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Servizio Prevenzione, Veterinaria e Sicurezza alimentare

**Piano straordinario di controllo della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina
nella Regione Molise 2020**

PREMESSA:

La brucellosi è una zoonosi che provoca e può provocare gravi danni sia alla salute pubblica, sia alle produzioni zootecniche per le restrizioni derivanti al commercio di animali vivi e dei loro prodotti. La diffusione della brucellosi bovina ed ovi-caprina sta assumendo, in alcune aree ben definite della Regione Molise, caratteristiche di vera e propria emergenza sanitaria, tale da richiedere l'adozione di misure mirate d'intervento, che giustificano l'adozione di un piano straordinario di controllo ed eradicazione delle brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina. Visto l'andamento epidemiologico della malattia, nonostante le attività espletate finora sulla base alla normativa vigente, si ritiene opportuno integrare l'azione di risanamento con ulteriori attività specifiche e mirate alla risoluzione nel più breve tempo possibile dell'epidemia di brucellosi attualmente in atto nelle popolazioni di ruminanti domestici della Regione Molise e segnatamente nei cinque Comuni dell'area montana di Frosolone (Frosolone, Carpinone, Civitanova del Sannio, Macchiagodena e Sessano del Molise) in Provincia di Isernia e nel Comune di San Massimo in Provincia di Campobasso.

Nella restante parte del territorio regionale i controlli saranno eseguiti secondo la frequenza praticata negli ultimi anni, vale a dire controllo annuale per i bovini in Provincia di Campobasso (U.I.) e 2 controlli annuali in Provincia di Isernia (non UI), mentre per la brucellosi ovicaprina, per la quale entrambe le Province sono UU.II., non si procederà al diradamento dei controlli così come richiesto al Ministero della Salute.

Il presente piano straordinario entrerà con l'emanazione del presente DCA e regolerà, secondo l'allegato articolato, tutti gli adempimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di controllo e di eradicazione delle brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina nel territorio regionale.

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA:

Nell'ambito della Provincia di Isernia, dai dati presenti presso l'Anagrafe Nazionale Zootecnica (BDN) al 01/03/2020, si stima un patrimonio di n° 476 aziende bovine/bufaline e di 885 allevamenti ovi-caprini con un patrimonio di 13°298 capi bovini/bufalini e 30°705 capi ovi-caprini

Dai riscontri sierologici effettuati nell'anno 2019 e nei primi due mesi del 2020 risulta che la percentuale media di aziende bovine/bufaline infette è pari al 4,5%, mentre nessun focolaio è stato notificato in Provincia di Isernia negli ovi-caprini.

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione del piano

1. Il presente piano disciplina le misure straordinarie di lotta ed eradicazione e di controllo della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina nei Comuni di Frosolone, Carpinone, Civitanova del Sannio, Macchiagodena e Sessano del Molise della provincia di Isernia e nel Comune di San Massimo della provincia di Campobasso. Le prescrizioni del presente piano si applicano nelle specie bovina, bufalina, ovina e caprina. Per quanto non previsto nel presente piano si farà riferimento ai DD.MM. 651/94, 453/92, all'O.M. 28/05/2015 e s.m.i.

Art. 2.

Obiettivi

1. l'obiettivo prioritario è di controllare l'attuale stato d'infezione nelle popolazioni bovine, bufaline e ovi-caprine al fine di raggiungere la qualifica sanitaria di territorio ufficialmente indenne (U.I.) da brucellosi bovina e bufalina per la Provincia di Isernia e mantenere le qualifiche sanitarie di territorio U.I. da brucellosi bovina e bufalina per la Provincia di Campobasso e di territorio U.I. da brucellosi ovi-caprina per entrambe le Province.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 è conseguito attraverso l'esecuzione del 100% dei controlli programmati sulle aziende e sugli animali ai sensi della normativa vigente, ed è valutato attraverso le informazioni registrate nei sistemi informativi nazionali, fino al raggiungimento della percentuale di prevalenza necessaria per richiedere il riconoscimento della qualifica di territorio U.I.

3. Il Servizio Veterinario ASREM sensibilizza gli allevatori in merito all'obbligo di denuncia dei casi di aborto, anche contestualmente allo svolgimento in campo delle attività di profilassi previste.

4. Gli allevamenti risultati infetti, sedi di focolaio di brucellosi, devono essere sottoposti alle specifiche procedure di sanificazione e successiva disinfezione sotto il diretto controllo il Servizio veterinario competente dell'ASREM, di seguito denominato: Servizio veterinario, che produrrà ogni ulteriore eventuale disposizione per rendere tali procedure capaci di controllare la diffusione della malattia in fase di risanamento e di concorrere alla definitiva eradicazione della stessa per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al punto 1.

Art. 3.

Identificazione degli animali, registrazione delle attività e delle movimentazioni

1. Su tutto il territorio oggetto di applicazione del presente piano, fatti salvi gli obblighi di registrazione previsti dalle norme vigenti, il proprietario degli animali, direttamente o tramite persona delegata, registra individualmente nella Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica, di seguito denominata: BDN, entro 7 giorni dall'identificazione e comunque prima di ogni spostamento, tutti i capi identificati elettronicamente. I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono a verificare la corretta applicazione delle normative sull'identificazione e registrazione di bovini, bufalini e ovi-caprini utilizzando la specifica check-list trasmessa dal Ministero della Salute e, comunque, nel corso degli interventi in allevamento per le profilassi obbligatorie (TBC, BRC, LEB), in base alle percentuali sui controlli minimi stabiliti dalle norme. I Servizi Veterinari competenti per territorio provvedono alla verifica continua dell'aggiornamento della BDN delle aziende e dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini, in particolare inseriscono ove mancanti le coordinate geografiche degli allevamenti.

2. I capi oggetto di transumanza/monticazione/demonticazione o che si spostano per pascolo vagante, oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente, sono ulteriormente identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo identificativo associato a prelievo di materiale genetico dal proprietario prima dell'immissione degli animali al pascolo. Nel caso di mancata identificazione elettronica da parte del proprietario, il Servizio veterinario provvede d'ufficio il più presto possibile e comunque prima di ogni spostamento, con spese a carico del proprietario. Nelle aziende di cui sopra, l'applicazione del bolo ruminale elettronico deve avvenire a partire dalle quattro settimane di vita nel bovino e 12 settimane di vita nell'ovino e comunque prima che lo stesso venga spostato dall'azienda di nascita, tranne il caso di invio diretto a uno stabilimento di macellazione prima del raggiungimento di tale età. Gli animali che sono già identificati elettronicamente o già imbolati non sono soggetti a imbolatura. Tutti i capi imbolati sono registrati in BDN; gli estremi dell'identificazione elettronica di tutti i capi movimentati devono essere riportati sul modello di accompagnamento (mod. 4).

L'attività di imbolatura:

- può essere effettuata anche da personale delle Associazioni degli allevatori negli allevamenti iscritti al Libro Genealogico;

- può essere effettuata anche, a proprie spese, dal proprietario dell'allevamento utilizzando i boli endoruminali forniti dalle ditte iscritte in BDN; in tale caso l'allevatore acquista dalla BDN gli identificativi auricolari e i boli riportanti lo stesso codice.

I Veterinari responsabili degli stabilimenti di macellazione procedono alla rilevazione dell'identificazione elettronica di tutti i capi soggetti a imbolatura introdotti al macello e verificano la corrispondenza con quanto riportato sul modello 4. In caso di eventuali anomalie e/o discrepanze gli animali vengono temporaneamente esclusi dalla macellazione in attesa della regolarizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASREM.

3. Il Servizio veterinario, fatta eccezione per gli animali già identificati elettronicamente e per gli agnelli destinati ad essere macellati entro sei mesi dalla nascita, provvede ad identificare mediante bolo endoruminale tutti gli animali presenti negli allevamenti infetti entro due giorni dalla notifica ufficiale al proprietario o detentore della positività degli animali. Tale modalità d'identificazione sostituisce la marcatura con asportazione di un lembo del padiglione auricolare a forma di T di cui al comma 2, art. 8 del decreto del Ministero della sanità 15 dicembre 1995 n. 592.

4. Il Servizio veterinario rende disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dalla presente ordinanza nel Sistema Informativo SANAN, accessibile tramite il portale www.vetinfo.it, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente piano il predetto Servizio veterinario rende disponibili le informazioni relative alla programmazione delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi, indicando la programmazione dei controlli sul Sistema Informativo SANAN per ciascuna azienda considerata controllabile per brucellosi in ottemperanza delle presenti disposizioni.

5. Le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN.

Art. 4.

Qualifiche sanitarie e controlli

1. I controlli per la diagnosi della brucellosi, in linea di massima sull'intero territorio regionale, sono quelli previsti dalla normativa nazionale (D.M. 27 agosto 1994 n.651, D.M. 2 luglio 1992, n. 453, O. M. 28 maggio 2015 e s. m. i.), ad eccezione dei controlli straordinari di cui ai successivi art. 8 e art. 9. Le prove ufficiali per la diagnosi della brucellosi in tutto il territorio regionale sono descritte nell'allegato 1 (le prove ufficiali per la diagnosi di brucellosi bovina sono quelle riportate nel D.M. 27 agosto 1994 n. 651, mentre le prove ufficiali per la diagnosi di brucellosi ovicaprina sono quelle riportate nel D.M. 2 luglio 1992, n. 453).

In ogni caso gli allevamenti saranno sottoposti a controllo sierologico secondo le seguenti priorità:

- Aziende sede di sospetto focolaio o di focolaio confermato;
- Aziende in cui si siano verificati aborti di natura infettiva e dove non si sia giunti ad una diagnosi di certezza;
- Aziende che effettuano monticazione e/o transumanza;
- Aziende che introducono animali da vita in provenienza da territori diversi rispetto alla provincia di Isernia, indipendentemente dallo stato sanitario del territorio di origine;
- Aziende non in regola con le prescrizioni relative all'identificazione e alla registrazione degli animali;
- Aziende nelle quali per motivi epidemiologici il veterinario ufficiale ritiene sussista un rischio specifico di contaminazione da *Brucella* spp.;
- Tutte le restanti aziende che detengono bovini, bufalini e ovi-caprini da riproduzione;
- Aziende che detengono esclusivamente bovini, bufalini e ovi-caprini da ingrasso (controllo a campione).

2. Esame batteriologico su latte di animali infetti.

Nelle aziende sede di focolaio il Servizio Veterinario effettua prelievi di latte individuale sugli animali risultati positivi alle prove sierologiche. I prelievi sono eseguiti contestualmente alla notifica del focolaio, conservati a temperatura di refrigerazione e conferiti ai laboratori dell'IZSAM entro ventiquattro ore. Su tali campioni l'IZSAM effettua gli opportuni esami batteriologici e molecolari per la ricerca e la tipizzazione di *Brucella* spp. Il Servizio Veterinario controlla la raccolta e il corretto

conferimento del latte crudo prodotto dagli animali negativi presenti negli allevamenti focolaio, nel rispetto di quanto dettato dalle Ordinanze emanate dall'Autorità Sanitaria Locale.

3. Controlli sull'efficacia della pastorizzazione

Gli stabilimenti di trasformazione che acquistano latte da allevamenti bovini, bufalini e ovi-caprini della provincia di Isernia e dei comuni della provincia di Campobasso interessati dal focolaio, sono sottoposti a verifica dell'efficacia del processo di trattamento termico del latte utilizzato nella produzione di prodotti trasformati.

Il controllo è volto ad accertare le modalità di registrazione del processo di pastorizzazione e della determinazione della fosfatasi alcalina su campioni di latte e prodotti lattiero-caseari.

La frequenza dei controlli è stabilita sulla base delle dimensioni dello stabilimento, del tipo di prodotto fabbricato, delle garanzie fornite dal piano di autocontrollo e dal sistema di valutazione dei rischi adottato dallo stabilimento.

In ogni caso, la frequenza dei controlli sarà mensile negli stabilimenti di piccole e medie dimensioni e semestrale in quelli di grandi dimensioni.

Sono considerati conformi i pastorizzatori dotati di termografo registratore e della valvola di deviazione del latte in caso di mancato raggiungimento della temperatura.

I metodi ufficiali per la determinazione della fosfatasi alcalina e i livelli di accettabilità nel latte vaccino sono stabiliti dal Regolamento (CE) N. 1664/2006.

I limiti di accettabilità per la fosfatasi alcalina nei formaggi, in assenza di apposita disposizione normativa in merito, tenuto conto dei risultati raggiunti dalle numerose ricerche svolte su formaggi prodotti a latte crudo, termizzato e pastorizzato, univoche sul punto, vanno individuati in valori, della stessa, inferiori a 10 mU/g.

I campioni sono conservati a temperatura di refrigerazione e conferiti ai laboratori dell'IZSAM per essere esaminati entro ventiquattro ore.

4. Controlli sull'allineamento in BDN dei dati rilevati in allevamento

Per "intervento di profilassi" in un'azienda si intende il controllo di tutti i capi soggetti a controllo, indipendentemente dal numero di giorni necessario per la conclusione dello stesso. Comunque gli "interventi di profilassi" in azienda, una volta iniziati, devono essere assolutamente conclusi entro 28 gg. I campioni di sangue per l'esame sierologico per brucellosi/leucosi devono essere identificati con le etichette adesive riportanti i codici a barre dell'identificativo degli animali, stampate dal SANAN. Il modello di accompagnamento dei campioni viene parimenti stampato dal SANAN e riporta gli identificativi auricolari ed elettronici dei capi sottoposti a prelievo. I campioni sono consegnati all'IZSAM entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal prelievo. L'IZSAM provvede all'esecuzione delle prove ufficiali secondo le modalità previste dalle norme vigenti. La chiusura degli interventi in SANAN deve essere effettuata entro 7 giorni dall'emissione del rapporto di prova da parte dell'IZSAM, con relativo aggiornamento delle qualifiche sanitarie.

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, il Servizio veterinario sospende le qualifiche sanitarie di allevamento bovino, bufalino, ovino e caprino ufficialmente indenne da brucellosi nei seguenti casi: mancato rispetto della periodicità dei controlli, mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione dei piani di profilassi nazionali.

Art. 5.

Misure da applicare negli allevamenti infetti

1. Entro due giorni lavorativi dalla conferma di positività per brucellosi bovina e bufalina o brucellosi ovi-caprina in un allevamento, il Servizio veterinario, fatte salve le misure previste dalla normativa vigente in materia:

a) dispone la notifica al proprietario e/o al detentore del riscontro di animali positivi e dell'obbligo di macellazione, entro quindici giorni, degli animali dichiarati infetti;

b) avvia, in collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, un'accurata indagine epidemiologica utilizzando i modelli precompilati disponibili sul sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN);

c) effettua la registrazione nel SIMAN delle informazioni relative al focolaio sospetto ed eventualmente confermato e dell'avvio della relativa indagine epidemiologica;

d) segnala le misure adottate al Servizio Veterinario di Igiene degli Alimenti di O. A., al Servizio Veterinario Igiene Allevamenti e P.Z. e al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.Re.M. dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.

Il Servizio veterinario dispone direttamente l'adozione formale delle altre misure sanitarie previste negli allevamenti infetti. Gli animali riconosciuti infetti sono immediatamente isolati dal resto degli animali dell'azienda previo controllo della loro identificazione, anche elettronica. Gli animali riconosciuti dubbi (SAR positivi e FDC negativi) negli allevamenti infetti e/o non Ufficialmente Indenni sono considerati infetti e devono essere abbattuti nei termini previsti. I controlli nelle aziende infette da brucellosi riprendono dopo 21 giorni dalla data di macellazione degli animali positivi e sono poi effettuati ogni tre settimane su tutti gli animali presenti di età superiore ai 12 mesi (bovini, bufalini) o 6 mesi (ovi-caprini). Dopo che quattro prove consecutive hanno dato risultato negativo si può procedere alla chiusura del focolaio e successivamente, con le cadenze stabilite dalla normativa vigente, alla prova necessaria per la ri-acquisizione della qualifica sanitaria.

Gli animali infetti sono avviati direttamente allo stabilimento di macellazione in vincolo sanitario, in automezzi piombati a cura del Servizio Veterinario.

L'attestato di avvenuta macellazione degli animali (Modello 9/33) deve essere inviato al Servizio veterinario competente sull'azienda di origine.

I Servizi veterinari competenti sullo stabilimento di macellazione provvedono al recupero e alla conservazione dei boli ruminali elettronici.

2. Il Servizio veterinario, sentito il parere dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e della Regione Molise, sulla base dei criteri previsti all'allegato 2 al presente piano può disporre l'abbattimento totale dei capi presenti nell'allevamento, da eseguirsi entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Per comprovate difficoltà di carattere logistico o commerciale, il Servizio veterinario può prorogare il termine per l'abbattimento totale fino a un massimo di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento, posto che ciò non costituisca un rischio per la salute pubblica.

Il provvedimento di abbattimento adottato direttamente dal Servizio veterinario in qualità di Autorità Competente, ai sensi del D.L.vo 193/2007, attuazione della Dir. 2004/41/CE non necessita:

- di ulteriori adempimenti da parte del Sindaco;
- della richiesta di abbattimento totale da parte dell'allevatore.

3. Nelle aree protette di rilievo nazionale, qualora un focolaio per una delle malattie oggetto della presente ordinanza si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente nonché in tutti i casi in cui non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali, il Servizio veterinario dispone direttamente l'abbattimento totale.

4. Nel caso in cui il proprietario o detentore non provvede a macellare tutti i capi, in base alle disposizioni di cui al comma 1, lettera a) e comma 2 del presente articolo, il Servizio Veterinario competente propone al Direttore Generale della ASREM, o suo delegato, l'adozione di apposita ordinanza di abbattimento coattivo nel termine di 15 giorni, da attuarsi con l'ausilio del Servizio veterinario e, se necessario, delle forze dell'ordine. In caso di abbattimento coattivo non è corrisposta l'indennità di abbattimento di cui all'art. 8 e tutte le spese sostenute per l'applicazione delle misure di polizia veterinaria sono a carico del proprietario o detentore.

5. Per garantire il rapido abbattimento degli animali positivi o l'applicazione dell'abbattimento totale, in caso di assenza di adeguati stabilimenti di macellazione all'interno della regione di appartenenza dell'allevamento e incapacità di commercializzazione delle carni sul mercato locale, il

Servizio veterinario regionale può autorizzare, previa richiesta da parte del Servizio Veterinario ASREM, la macellazione dei capi in stabilimenti situati in altre regioni, previo nulla osta da parte del Servizio veterinario regionale competente sul mattatoio individuato, informando contestualmente il Ministero della Salute.

6. Procedure di disinfezione. Entro sette giorni dall'eliminazione degli animali infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento, i ricoveri e gli altri locali di stabulazione, nonché tutti i contenitori, le attrezzature e gli utensili usati per gli animali, devono essere puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale secondo le prescrizioni di cui all'Allegato 3. Il Servizio veterinario rilascerà il relativo certificato di disinfezione.

Il reimpiego dei pascoli dei quali hanno in precedenza usufruito tali animali non può aver luogo prima di quattro mesi dall'allontanamento degli stessi, salvo diversa disposizione maggiormente restrittiva emanata dal Servizio Veterinario, concordata con il Servizio veterinario della Regione Molise e supportata da particolari situazioni epidemiologiche da valutare caso per caso, anche, se necessario, con il supporto dell'Osservatorio epidemiologico veterinario regionale e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise.

Art. 6.

Misure sanitarie per le stalle di sosta

1. Le stalle di sosta costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso.

2. Ai sensi dell'art. 1, lettera 1) del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e dell'art. 2, lettera m) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, il commerciante o il detentore della stalla di sosta deve assicurare il trasferimento degli animali, entro i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, ad altra azienda non di sua proprietà.

3. In caso di permanenza degli animali oltre i termini previsti dai sopracitati decreti legislativi, il Servizio veterinario applica al commerciante o detentore della stalla di sosta le sanzioni di cui all'art. 12, comma 1.

4. L'autorizzazione della stalla di sosta è revocata ai sensi dell'art. 12, comma 3.

5. Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita nonché degli animali con qualifica sanitaria differente. In caso di mancata applicazione di quanto previsto al periodo precedente, il Servizio veterinario esegue sugli animali da vita, a spese del commerciante, tutti i controlli previsti dai piani di risanamento. In alternativa può essere disposto l'invio al macello.

6. In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciante. In caso di positività di uno o più animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 15 giorni attuando le procedure di disinfezione della stalla.

7. Le stalle di sosta sono soggette a controllo da parte del Servizio veterinario almeno una volta al mese. I controlli sono eseguiti sia sulla documentazione che sugli animali e, se necessario, sono disposti approfondimenti diagnostici

8. Le attività di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale "VETINFO" accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.

Art. 7.

Misure sanitarie per gli animali da ingrasso

1. Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei trenta giorni precedenti l'introduzione: nei confronti della brucellosi bovina se trattasi di animali di età superiore a 12 mesi; nei confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di età superiore a 6 mesi.

L'accertamento diagnostico non è richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno di queste ultime.

2. I controlli di cui al comma precedente possono essere effettuati nei trenta giorni successivi alla data d'introduzione in allevamento, a condizione che gli animali introdotti possano essere tenuti isolati fisicamente dagli altri animali in modo da evitare qualsiasi contatto diretto o indiretto fino all'ottenimento dei risultati della prova.

3. È sottoposto a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di età superiore ai 12 mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi. Tali controlli andranno effettuati in via prioritaria in animali che hanno soggiornato in stalle di sosta prima dell'invio al macello.

4. Gli allevamenti da ingrasso possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso.

5. Il Servizio veterinario rendiconta le attività dei controlli nelle aziende da ingrasso utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.

Art. 8.

Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente

1. Il Servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, il pascolo vagante, semibrado e brado permanente esclusivamente di animali provenienti da allevamenti U.I. da brucellosi, identificati ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma precedente il Servizio veterinario verifica che i territori destinati alla transumanza, monticazione, semibrado e brado permanente compresi quelli demaniali, siano identificati, geo-referenziati e registrati nella BDN. In caso negativo l'attività di registrazione dei pascoli deve essere effettuata al più presto e comunque completata entro 2 mesi dall'entrata in vigore del presente piano.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, nei territori non U.I. gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei tempi previsti dall'ordinanza ministeriale 28 maggio 2015 e ss. mm. ii..

4. Per gli allevamenti di cui al successivo articolo 9, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, gli animali devono essere stati sottoposti ad accertamento diagnostico con esito favorevole nei trenta giorni precedenti lo spostamento al pascolo.

5. Gli animali di cui al precedente punto 4 devono essere sottoposti ad un controllo sierologico entro trenta giorni dal rientro dal pascolo: per la brucellosi bovina se di età superiore ai 12 mesi, per la brucellosi ovi-caprina se di età superiore ai 6 mesi.

6. Nel caso di animali allevati allo stato brado o semibrado su pascolo permanente, il proprietario garantisce la cattura e il contenimento per effettuare i controlli previsti dal presente piano.

7. In caso di pascoli comuni, su cui insistono animali di più allevamenti, questi sono considerati come un'unica unità epidemiologica e a elevato rischio.

8. Il Servizio veterinario dispone ulteriori controlli al pascolo o allo scarico, anche a campione, per gli animali che si spostano verso i propri territori di competenza e provenienti dai territori di altre regioni, anche se Ufficialmente Indennati.

9. La procedura di richiesta, di conferma e di rilascio dell'autorizzazione per gli spostamenti di cui ai commi precedenti è attuata esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite funzionalità informatiche presenti nella BDN.

10. Il Servizio veterinario, nel caso in cui verifichi la persistenza nei pascoli del territorio di competenza di animali senza proprietario, dispone la loro cattura e sequestro, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune.

11. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai casi in cui il proprietario di capi allevati allo stato brado permanente dichiara al Servizio veterinario competente di non essere in grado di catturare e contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.

12. non è consentito il pascolo vagante per i greggi ovi-caprini.

Art. 9.

Controlli negli allevamenti presenti nei Comuni di Frosolone, Carpinone, Civitanova del Sannio, Macchiagodena e Sessano del Molise in Provincia di Isernia e nel Comune di San Massimo in Provincia di Campobasso.

1. Nei Comuni di cui al presente articolo si distinguono le seguenti tipologie di allevamenti:
Allevamenti monticanti e non monticanti, infetti e non infetti, che il servizio veterinario ha individuato essere direttamente correlati (cluster) con il pascolo in cui si sono verificati i focolai dell'epizoozia 2019/2020. In tali allevamenti si effettueranno i seguenti controlli:
 - 1.a. Allevamenti bovini ed ovicapri, monticanti, risultati infetti durante l'epizoozia 2019/2020: controlli sierologici ogni 3 (tre) settimane dalla macellazione dei capi infetti, finché 4 prove consecutive (ovvero 2 prove a distanza di 42 giorni) abbiano dato esito negativo. Successivamente si procede alla chiusura del focolaio e ai controlli per la riacquisizione della qualifica sanitaria, come previsto dalla normativa nazionale (D. M. 651/94 per i bovini e D. M. 453/92 per gli ovicapri). I suddetti controlli si effettueranno anche in tutti gli altri allevamenti infetti, ancorché non correlati al cluster di cui sopra.
 - 1.b. Allevamenti bovini ed ovicapri, monticanti, non risultati infetti durante l'epizoozia 2019/2020: controlli sierologici ogni 3 (tre) settimane dalla data di chiusura dell'ultimo "intervento di profilassi" in SANAN, finché 4 prove consecutive (ovvero 2 prove a distanza di 42 giorni) abbiano dato esito negativo. Successivamente si procede ai controlli previsti dalla normativa nazionale (D. M. 651/94 per i bovini e D. M. 453/92 per gli ovicapri)
2. Allevamenti in sorveglianza nei 5 Comuni (Frosolone, Carpinone, Civitanova del Sannio, Macchiagodena e Sessano del Molise) con territorio contiguo al pascolo sede dei suddetti focolai, oltre agli allevamenti del Comune di San Massimo. Nei suddetti allevamenti si effettueranno i seguenti controlli:
 - 2.a. Allevamenti bovini: 2 controlli sierologici a distanza di 42 giorni con esito negativo e un terzo controllo coincidente con il secondo controllo annuale previsto dalla normativa nazionale.
 - 2.b. Allevamenti ovicapri: 2 controlli sierologici a distanza di 42 giorni con esito negativo.

Art. 10.

Indennizzi.

L'ASREM, entro e non oltre 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento, corrisponde al proprietario degli animali la relativa indennità, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modificazioni.

Art. 11.

Controlli degli animali in caso di sospetto di frode

1. Il Servizio veterinario, nei casi di sospetta sostituzione di animali, sospetta alterazione dell'identificazione, sospetta movimentazione non autorizzata, sospetta diffusione dolosa di malattia infettiva o sospetta vaccinazione non autorizzata o sospetto uso di sostanze farmacologicamente attive, atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, sospende la qualifica sanitaria degli

allevamenti interessati e le procedure di indennizzo eventualmente in corso ed effettua i controlli ritenuti necessari, ivi compresi quelli di natura genetica.

2. Nel caso in cui siano accertate la sostituzione di animali, l'alterazione dell'identificazione, le movimentazioni non autorizzate, la diffusione dolosa di malattia infettiva o l'uso di sostanze farmacologicamente attive atte a mascherare gli esiti delle prove diagnostiche, fatte salve le necessarie comunicazioni all'autorità giudiziaria, il Servizio veterinario revoca il codice di allevamento e adotta l'Ordinanza di sequestro e abbattimento degli animali senza indennizzo.

Art. 12.

Verifiche.

1. Il Direttore del servizio veterinario di Sanità Animale della A.S.Re.M. effettua e documenta, nell'ambito delle verifiche, tramite idonea procedura, l'efficacia dei controlli previste dall'art. 8.3 del regolamento (CE) 882/2004:

a) verifiche sul campo circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dalle disposizioni del presente piano e della normativa vigente in materia;

b) verifiche, almeno ogni 4 mesi, del rispetto delle percentuali e della tempistica dell'attività svolta monitorata attraverso i sistemi informativi SANAN; SIMAN; BDN, con particolare riguardo a:

- accertamenti diagnostici previsti dai piani di profilassi;
- misure da applicare agli allevamenti infetti di cui all'art. 5, commi da 1 a 4; comma 6
- identificazione elettronica d'ufficio di cui all'art. 3, commi 2 e 3;
- controlli svolti presso le stalle di sosta di cui all'art. 6 e provvedimenti conseguenti;
- controlli svolti presso gli allevamenti da ingrasso di cui all'art. 7;
- accertamenti diagnostici di cui all'art. 9, commi 3 e 4 e provvedimenti conseguenti.

2. Il Direttore del servizio veterinario di Igiene degli Allevamenti e P.Z. curano la verifica dello stato di avanzamento delle disinfezioni e la avvenuta trasmissione della certificazione di avvenuta disinfezione alla UOC di Sanità Animale.

3. La Regione Molise comunica al Ministero della Salute nella relazione di attività svolta:

- gli esiti delle attività di verifica sull'efficacia delle attività svolte e le eventuali azioni correttive adottate, di cui al comma 1;
- lo stato di avanzamento dell'identificazione elettronica dei capi di cui all'articolo 3, comma 2;
- lo stato di avanzamento nella registrazione e georeferenziazione dei pascoli di cui all'art. 9, comma 2;
- catture e sequestri di animali senza proprietario di cui all'art. 9, commi 9 e 10;
- le sospensioni delle qualifiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 10, comma 1 e le revoche del codice d'allevamento ai sensi dell'art. 10, comma 2;
- i casi di aborto denunciati,
- il numero e l'esito delle prestazioni diagnostiche rese a privati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise relative a casi di aborto in bovini, bufalini e ovi-caprini.

4. Il Centro di riferimento nazionale per le brucellose provvede periodicamente all'estrazione dal sistema informativo SIMAN di un numero significativo di indagini epidemiologiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e alla verifica della qualità e della completezza delle stesse. Il Centro di riferimento comunica l'esito della verifica al Ministero della salute che provvede ad informare la Regione Molise.

Art. 13.

Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, il commerciante o il detentore della stalla di sosta che non ottempera all'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma che va da euro 1.549,37 a euro 9.296,22.

2. Il Servizio veterinario provvede a ripetere, con spese a carico del commerciante o detentore, le prove ufficiali di cui all'art. 4 e provvede ad assegnare un termine non superiore a 30 giorni entro il quale deve essere perfezionata la vendita.

3. Nel caso in cui la violazione di cui al comma 1 venga commessa per più di due volte nel corso dell'anno solare, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

PROVE SIEROLOGICHE UFFICIALI PER IL CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA O OVI-CAPRINA

Le prove sierologiche ufficiali sono:

- a. la prova della sieroagglutinazione rapida con antigene Rosa Bengala (SAR) da eseguirsi su tutti i campioni ematici prelevati;
- b. la prova della fissazione del complemento (FDC) da eseguirsi su tutti i campioni positivi alla SAR e su tutti gli animali dell'allevamento nel caso di allevamenti non ufficialmente indenni e sottoposti a controllo per l'acquisizione della qualifica. Negli allevamenti ovi-caprini la FDC è anche effettuata su tutti gli animali dell'allevamento nel caso in cui uno o più animali abbiano reagito positivamente alla SAR. La prova della FDC è considerata positiva ad un titolo uguale o maggiore a 20 UIFC/ml.

Interpretazione dei risultati delle due prove:

- a. Nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito negativo alla SAR ed alla FDC, l'animale è da considerare non infetto;
- b. nel caso il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla FDC (maggiore o uguale a 20 UIFC/ml) e negativo o positivo alla SAR, l'animale è da considerare infetto;
- c. nel caso in cui il siero di un animale esaminato fornisca esito positivo alla SAR e negativo alla FDC, l'esito è da considerare dubbio e l'animale sospetto d'infezione. All'allevamento di provenienza è sospesa la qualifica sanitaria e il controllo sull'animale sarà ripetuto. Nel caso in cui tale risultato sia ottenuto su sieri di animali presenti in allevamenti infetti, i capi con SAR positiva e FDC negativa sono considerati in ogni caso infetti.

Per gli allevamenti non infetti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione può richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio e del Centro di referenza nazionale per le brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici.

LINEE GUIDA PER L'ABBATTIMENTO DEL TOTALE DELL'EFFETTIVO IN FOCOLAIO DI BRUCELLOSI BOVINA, BUFALINA O OVI-CAPRINA

In caso di focolaio di brucellosi bovina, bufalina o ovi-caprina, l'abbattimento totale (c.d. "stamping-out"), è applicato valutando i seguenti elementi:

- a. focolaio insorto in territorio ufficialmente indenne;
- b. isolamento di *Brucella* spp.;
- c. rischio di diffusione all'interno dell'azienda oppure ad altre aziende, anche in relazione alla tipologia di movimentazione degli animali ovvero in relazione al tipo di allevamento (transumanza, monticazione, pascolo vagante e/o stabulazione fissa);
- d. elevata percentuale di positività degli animali al momento del controllo;
- e. situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio;
- f. mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per transumanza/monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali,
- g. mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente decreto
- h. mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti.

I criteri di cui alle lettere e, f, g, h sono sufficienti per disporre lo stamping out.

In caso di focolai di brucellosi ovi-caprina, l'isolamento di *Brucella melitensis*, un'alta percentuale di positività degli animali nel gregge e positività a tre controlli successivi all'apertura del focolaio, sono condizioni sufficienti per decidere l'esecuzione dello stamping out.

Lo stamping out è altresì applicato nei casi in cui:

-) non risulti possibile garantire l'isolamento degli animali in un focolaio,
-) un focolaio si verifichi in allevamenti allo stato brado o al pascolo permanente in aree protette di rilievo nazionale.

5) NUMERO DI ALLEVAMENTI DA SOTTOPORRE ALLE PROCEDURE DI DISINFEZIONE.

L'attività deve contemplare l'ampiezza degli ambienti stallini, le eventuali pertinenze, le superfici comunque coinvolte dalla presenza permanenza (anche sporadica) degli animali, la tipologia di allevamento e le condizioni strutturali dei ricoveri, presenza-assenza di idonei luoghi per lo stoccaggio dei letami (qualora non sia presente la concimaia), presenza e stato delle attrezzature utilizzate per il governo e la gestione dell'attività aziendale, condizione climatica e stagionale.

Controlli sulla condizione di produzione e conferimento del latte crudo degli animali negativi e controllo sulla raccolta e destinazione del latte proveniente dagli animali infetti ancora presenti in allevamento.

5.1) ogni allevamento sede di focolaio di brucellosi, necessita di almeno tre interventi dell'autorità competente per il territorio per effettuare la disinfezione, si stimano i seguenti controlli:

- primo controllo preliminare, ivi compreso la percorrenza, ovvero verifica sulla gestione del latte crudo prodotto e conferito, attività di raccolta dati e prevenzione/informazione sanitaria, emanazione delle prescrizioni per le operazioni di sgombero, lavaggio e detersione delle superfici da disinfettare; tempo mediamente richiesto **3:20' ore** per intervento con un **totale di 61 ore**;
- controllo-verifica sullo stato di attuazione delle prescrizioni impartite per consentire una disinfezione di sicura efficacia, concordare e stabilire la data per la disinfezione anche con il personale specializzato addetto, eventuale integrazione alle disposizioni già impartite; tempo medio richiesto **2:20 ore** per un **totale di 42 ore**;
- attività di disinfezione vera e propria effettuata con automezzo mobile che richiede mediamente **4 ore** ma può essere condizionata da moltissimi spetti tra cui la condizione climatica, la viabilità/accessibilità ai luoghi, la disponibilità e collaborazione dei proprietari, ecc., per un **totale di 76 ore**. La disinfezione può essere ripetuta, quando ritenuto necessario, al fine di garantirne l'efficacia.

5.2) gestione del magazzinaggio dei presidi disinfettanti. L'acquisto dei prodotti avviene unicamente mediante gare di appalto con le ditte fornitrici, ragion per cui, sulla base di consumi storici ordinari, è necessario prevedere i quantitativi da acquistare e porre in disponibilità con la consapevolezza che:

- sono acquistabili unicamente i prodotti che le ditte fornitrici commercializzano,
- i presidi disinfettanti hanno tempi di scadenza (shelf life) alquanto brevi,
- alla data di consegna detti tempi sono già in corso di esaurimento,
- i presidi scaduti comportano ulteriore aggravio di spesa per il conseguente smaltimento.

Per tali motivazioni, emergenze come la Brucellosi della provincia di Isernia, inducono grandi difficoltà per l'approvvigionamento dei prodotti e per i costi elevati degli stessi perché ordinariamente surrogati con le disponibilità delle ditte fornitrici .

5.3) Risorse umane e strumentali necessarie.

- RISORSE UMANE: per le attività indicate al punto 5) sono previste (stima) 179 ore che rappresentano 29 giorni lavorativi per un dirigente veterinario.
- RISORSE STRUMENTALI: una autovettura di servizio equipaggiata con DIP per il personale Tecnico disinfettori e per il personale dirigente veterinario, sapone e gel disinfettante, sufficiente dotazione di presidi disinfettanti con allegate: schede Tecniche modalità d'uso e schede di Sicurezza per il rischio tossicologico.

6) ATTIVITA' DI PREVENZIONE NEGLI ALLEVAMENTI SANI.

L'attività di prevenzione deve essere estesa a tutti gli allevamenti non coinvolti dall'infezione ubicati nel territorio sede del primo focolaio, la cui estensione deve essere valutata a seguito degli aspetti epidemiologici ricorrenti, unitamente alla UOC di Sanità Animale e Igiene degli Alimenti O.A.

L'attività consiste: nel sopralluogo per la valutazione delle condizioni produttive del latte crudo e del suo conferimento, aspetto igienico generale dell'azienda e di quello strutturale. Durante il sopralluogo avviene la consegna di un decalogo approntato ed in uso nella S.C. competente, contenente tutte le misure da porre in atto e le buone pratiche igieniche per la sicurezza degli operatori, degli animali e dell'ambiente. Si stima che ogni controllo necessita di **ore 1:30'**.

PROCEDURE DI DISINFEZIONE

La disinfezione ha lo scopo di garantire il contatto diretto dell'agente disinfettante chimico o fisico con il germe, mediante le modalità e un periodo di tempo necessario alla sua inattivazione/distruzione. Dopo aver posto in atto tale procedimento il Servizio Veterinario rilascerà il relativo certificato di avvenuta disinfezione necessario per effettuare il ripopolamento di cui all'art. 8, comma 5 lettera b) del D. M. 651/94 e dell'art. 7, comma 6, lettera c) del D.M. 453/92.

Il Servizio Veterinario competente in materia di disinfezioni, ricevuta la notifica di focolaio di brucellosi, tempestivamente interviene per la prima valutazione dei luoghi dove hanno sostato o albergato gli animali infetti, dei ricoveri, delle pertinenze e dei luoghi di deposito e/o stoccaggio delle deiezioni nonché delle modalità di raccolta delle stesse. Tale preventiva ricognizione è volta a fare emergere le opportune decisioni operative dirette alla prevenzione e alla tutela della salute degli addetti e di tutte le persone che potrebbero essere coinvolte, alla tutela degli animali del focolaio e di quelli dell'intero territorio sottoposto alle prescrizioni del presente piano, ivi compresa la fauna selvatica, alla tutela dell'ambiente dal rischio biologico e dal rischio chimico legato l'uso degli agenti disinfettanti.

Il servizio Veterinario Competente effettua una preliminare ispezione nei locali da sottoporre a disinfezione concordando con l'allevatore le modalità di sgombero degli eventuali materiali eterogenei, la preparazione delle superfici (pulizia, lavaggio e deterzione), le modalità di allontanamento degli animali presenti, i tempi di contatto degli agenti disinfettanti; in tale circostanza si effettua educazione sanitaria mediante la notifica di procedure comportamentali ad integrazione di quanto già disposto nell'Ordinanza di cui all'art. 5 punto 1.a .

La disinfezione avviene utilizzando gli agenti disinfettanti riconosciuti maggiormente efficaci per *Brucella* spp., che possiedano la minore tossicità possibile sia per gli operatori che attuano la disinfezione sia per gli animali presenti sia per l'ambiente, che non presentino caratteristiche di aggressività nei confronti dei materiali e delle attrezzature di stalla (tali da alterarne i requisiti di sicurezza), e che presentino caratteristiche di elevata solubilità in maniera da evitare concentrazioni disomogenee in fase di erogazione. Gli operatori disinfettatori prima di ogni operazione sono informati sulle caratteristiche del mezzo disinfettante da impiegare e sui comportamenti da porre in atto; ogni disinfezione è seguita e diretta dal Servizio veterinario che redige specifico rapporto conclusivo. Tutte le attrezzature mobili presenti nei locali devono essere contestualmente sottoposte a disinfezione. I locali devono essere chiusi dopo ogni operazione per garantire i tempi di contatto stabiliti dal Servizio veterinario dei vapori di nebulizzazione del disinfettante.

Tutti i mezzi di trasporto, i contenitori e le attrezzature connesse vanno puliti e disinfettati, sotto controllo ufficiale, dopo ogni trasporto di animali provenienti da un allevamento infetto, nonché di prodotti, avanzi, materiale e sostanze provenienti da tali animali e che comunque stiano stati a contatto con essi. Le aree di carico e di scarico degli animali devono essere pulite e disinfettate dopo l'uso.

Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali deve essere sistemato in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento o reso tale. Il letame raccolto deve essere sottoposto ad appropriata disinfezione e conservato per almeno tre settimane prima dello stoccaggio per la successiva maturazione, il cui uso rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere sottoposti ad adeguati trattamenti i liquami provenienti dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali, qualora non vengano raccolti contemporaneamente al letame.

Aree pascolative circoscritte o collegate alla presenza di stazzi devono essere sottoposte a disinfezione, con le modalità descritte, appena le condizioni ambientali lo consentano.